SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1º settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2006, n. **256.**

Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, ed in particolare l'articolo 67 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, per l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 novembre 2005 e del 22 maggio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e denominazione

1. Il presente regolamento disciplina il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia che, in relazione alle funzioni ad esso demandate, assume la denominazione di Scuola superiore di polizia, di seguito denominata: «Scuola».

2. La Scuola, con sede in Roma, dipende dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed opera con i livelli di autonomia didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile previsti dalle disposizioni del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Art. 2.

Compiti della Scuola

1. La Scuola è un'istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i seguenti compiti:

a) istituisce e realizza i corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, nonché di aggiornamento professionale previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;

b) svolge le attività di formazione permanente e ricorrente per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione alle esigenze istituzionali;

c) organizza conferenze, convegni, incontri e seminari di studio per le esigenze del Dipartimento della pubblica sicurezza e nell'ambito dei propri fini istituzionali, svolge attività di ricerca, documentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

d) svolge, sulla base di specifici accordi o convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri, attività formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici.

2. La Scuola persegue le proprie finalità direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 3.

Autonomia didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed enti

1. In attuazione dell'autonomia didattico-istituzionale prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola:

a) collabora, per lo sviluppo di iniziative comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, con la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonché con la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno;

b) cura i rapporti con tutti gli altri istituti di alta formazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare per la promozione e l'interscambio culturale, scientifico e didattico;

c) cura i rapporti con strutture similari di altri Paesi, in attuazione delle strategie di cooperazione internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza nello specifico settore della formazione;

d) promuove forme di cooperazione mediante accordi o convenzioni e partecipa ad ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze, funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, con scuole, istituti di alta cultura, società ed enti.

Art. 4.

Autonomia didattico-istituzionale rapporti con le università

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni con le università per la programmazione, la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento, nell'ambito del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari, delle attività didattiche finalizzate al conseguimento del master universitario di secondo livello.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano la durata del master, l'offerta didattica e formativa, i piani di studio e le modalità di erogazione e articolazione dell'insegnamento, cui partecipano anche docenti appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Con le medesime convenzioni sono, altresì, regolati gli impegni rispettivi e gli oneri a carico dell'Amministrazione.

3. In attuazione delle disposizioni vigenti, la Scuola stipula, inoltre, convenzioni con università ed enti di ricerca e formazione ai fini del riconoscimento del credito formativo di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

4. La Scuola, qualora ritenuto necessario per il più efficace espletamento degli obiettivi istituzionali, può, altresì, stipulare convenzioni o accordi con le università per lo sviluppo di forme di collaborazione nel campo della formazione, della didattica e della ricerca nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 5.

Direttore della Scuola

1. Alla Scuola è preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed assicura, nell'ambito della direttiva annuale adottata dal Ministro dell'interno, l'attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi definiti dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, esercitando i poteri di gestione e di spesa attribuiti. Egli, inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per il più efficace espletamento delle attività della Scuola, anche avvalendosi degli organi collegiali di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 6.

Consiglio didattico

1. Il consiglio didattico elabora le proposte legate all'attività culturale, scientifica e didattica ed è organo di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede.

2. Fanno parte del consiglio didattico, oltre ai dirigenti superiori preposti ai servizi di cui all'articolo 9, quattro componenti, docenti della Scuola o dirigenti della Polizia di Stato, designati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola, dotati di comprovata esperienza e professionalità in materia di formazione, di metodologie didattiche, di studi e ricerche, nonché di organizzazione e gestione delle risorse nelle amministrazioni pubbliche.

3. Il consiglio didattico, oltre ad esprimere un parere non vincolante sulle questioni sottoposte al suo esame dal direttore della Scuola, che lo convoca, formula, altresì, proposte:

a) sul piano degli studi e sull'organizzazione didattica dei corsi;

b) sull'introduzione di specifiche metodologie interdisciplinari;

c) sull'acquisizione di particolari strumenti didattici;

d) su eventuali ampliamenti dell'offerta formativa.

4. Qualora, su richiesta del direttore della Scuola, siano prese in esame questioni che attengono alle iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, al funzionamento della biblioteca, all'uso delle attrezzature didattiche, al funzionamento dei servizi generali della Scuola, la composizione del consiglio didattico è integrata con la partecipazione del capo-corso in ciascuno dei corsi di formazione in svolgimento presso la Scuola.

5. Il consiglio didattico, che dura in carica due anni, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti.

6. Le attività di supporto sono assicurate da una apposita segreteria costituita nell'ambito del servizio affari generali di cui all'articolo 9.

Art. 7.

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo, costituito nell'ambito di ciascun corso e per la durata dello stesso, è organo di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede.

2. Fanno parte del comitato direttivo i dirigenti preposti ai servizi di cui all'articolo 9, un direttore di servizio della direzione centrale per le risorse umane, tre docenti prescelti tra coloro che hanno svolto attività didattica nello specifico corso, nominati con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola.

3. Il comitato direttivo, convocato dal direttore della Scuola, esprime, sulla base dei criteri indicati nel regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, parere non vincolante, che deve risultare da apposito verbale, per la formulazione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 3, all'articolo 17, comma 2, all'articolo 32, comma 4, e all'arti-

colo 47, comma 4, nonché del giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

4. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute, è richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti.

5. Le attività di supporto sono assicurate da una apposita segreteria costituita nell'ambito del servizio studi, corsi e addestramento di cui all'articolo 9.

Art. 8.

Incarichi di docenza

1. Fatte salve le disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni singolo corso, con l'assegnazione del numero di ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della Scuola previa valutazione delle proposte formulate dal consiglio didattico in materia di piano di studi ed organizzazione didattica dei corsi.

2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonché tra esperti di comprovata professionalità.

3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.

Art. 9.

Organizzazione della Scuola

1. La Scuola è ordinata in:

a) servizio affari generali, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività previste al comma 2;

b) servizio studi, corsi e addestramento, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività previste al comma 3.

2. Il servizio affari generali è articolato in:

a) ufficio I: cura la pianificazione generale, la valutazione del fabbisogno formativo, il controllo di gestione, i rapporti con le altre scuole di alta formazione, con le università, con gli istituti di alta cultura, con le società ed enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, lo sviluppo delle ricerche e degli studi occorrenti, la documentazione, nonché le relazioni esterne e il cerimoniale. Nell'ambito dello stesso è incardinata la segreteria del consiglio didattico;

b) ufficio II: cura gli affari del personale ed i rapporti con le organizzazioni sindacali, i supporti didattici, la logistica; nell'ambito dello stesso è incardinato l'ufficio sanitario;

c) ufficio III: cura gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile.

3. Il servizio studi, corsi e addestramento è articolato in:

a) ufficio studi: cura i rapporti con i docenti, l'attuazione del piano degli studi e l'organizzazione didattica dei corsi, la stesura dei programmi di insegnamento, l'organizzazione dei seminari;

b) ufficio corsi: cura lo svolgimento dei corsi, lo sviluppo delle attività didattiche in aderenza ai piani di studio, l'amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo svolgimento dell'attività di *tutoring* del personale in formazione. Nell'ambito dello stesso è incardinata la segreteria del comitato direttivo;

c) ufficio addestramento: cura lo svolgimento delle attività di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale, la partecipazione a cerimonie, i servizi di rappresentanza.

4. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Quello preposto al servizio affari generali assolve anche le funzioni di vice direttore della Scuola.

5. All'ufficio III del servizio affari generali è preposto un dirigente di II fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno. Agli altri uffici sono preposti primi dirigenti del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

6. Oltre a quanto previsto dal comma 5, al Servizio affari generali della Scuola è assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, esperto nel settore della telematica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione tecnologica.

7. Il direttore della Scuola provvede con proprio atto all'organizzazione interna degli uffici.

8. Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola può avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

Art. 10.

Autonomia finanziaria e contabile

1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola assicura il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento con autonomia gestionale, finanziaria e contabile, secondo le norme di amministrazione e contabilità vigenti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nell'ambito delle spese previste dal presente articolo.

2. Sono spese per il funzionamento della Scuola e per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, ai sensi del comma 1, quelle relative ai compensi ai docenti per le attività didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali a norma dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con riguardo all'articolo 13, secondo e terzo

comma, dello stesso decreto, nonché quelle concernenti ogni altra attività didattica, ivi comprese le spese per le esercitazioni e gli addestramenti collettivi e le spese per l'attuazione dell'articolo 4; quelle necessarie per studi, ricerche, esperienze e convegni; le spese per le attività formative per gli appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, ed ad altre amministrazioni e organismi pubblici, sulla base di appositi accordi e convenzioni; quelle relative all'ordinaria manutenzione dei locali, degli arredi, delle infrastrutture, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature dei laboratori; quelle per gli allestimenti speciali; quelle per la pubblicazione di dispense, per l'acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e per l'incremento del patrimonio della biblioteca, per i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi, per la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto e per le attività di rappresentanza.

Art. 11.

Invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 142

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), è il seguente:

«Art. 67 *(Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia)*. — 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di Polizia, istituito nell'àmbito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 69, comma 1, lettera *f)*, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è abrogato».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400 «Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2004, n. 63.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4, comma 1 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 4 *(Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari)*. — 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i princìpi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

— Il testo dell'art. 3 e del comma 7 dell'art. 5 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), è il seguente:

«Art. 3 *(Titoli e corsi di studio).* — 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri».

«7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso».

Note all'art. 5:

— Si riporta la Tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266):

«TABELLA B
(art. 2, comma 1)

QUALIFICHE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA E FUNZIONI CONFERIBILI

Qualifica	Posti di organico	Funzioni
Prefetto	156	Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, capo di gabinetto del Ministro, capo di dipartimento, titolare dell'ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione e nelle altre sedi, capo dell'ufficio legislativo, capo dell'ispettorato generale di amministrazione, sovrintendente ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, vice capo della polizia, vice capo di gabinetto del Ministro, vice capo dell'ufficio legislativo, direttore della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, direttore dell'Istituto superiore di polizia, titolare di ufficio di livello dirigenziale generale competente all'esercizio delle funzioni indicate nella tabella A, ispettore generale di amministrazione, titolare di incarico speciale.
Viceprefetto	631	Vicario del titolare dell'ufficio territoriale del governo, vice commissario del governo nelle sedi capoluogo di regione, coordinatore dell'ufficio territoriale del governo; capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle aree funzionali in materia di: ordine e sicurezza pubblica; raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali; diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico; applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione; responsabile di area funzionale nell'àmbito dei dipartimenti, degli uffici centrali di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ispettore generale.
Viceprefetto aggiunto	912	Capo di gabinetto e vice capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di area funzionale nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di servizio nelle aree funzionali dei dipartimenti, degli uffici di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; responsabile dell'area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione.
Totale	1699	

».

— Si riporta la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia):

«TABELLA *A*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzione
B	Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello *B*	9	Direttore dell'ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale; direttore di ufficio interregionale della Polizia di Stato.
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	18	Direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di Polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di Polizia.
D	Dirigente superiore	195	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale o interregionale per le esigenze di Polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di Polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di Polizia.
E	Primo dirigente	709	Vicario del questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di Polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale - dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di Polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo.

Ruolo dei commissari: n. 1.980*
commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale
commissario capo
vice questore aggiunto

Ruolo direttivo speciale: n. 1.300**
vice commissario del ruolo direttivo speciale limitatamente alla frequenza del corso di formazione n. 850
commissario del ruolo direttivo
commissario capo del ruolo direttivo speciale n. 450
vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale

---

* La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari è così rideterminata, ai sensi dell'art. 1, comma 3.
** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è così determinata, ai sensi dell'art. 14, comma 2.

Ruolo degli ispettori: n. 17.664*
vice ispettore
ispettore
ispettore capo
ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S. n. 6.000

---

* La dotazione organica del ruolo degli ispettori è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'art. 14, comma 2.

Ruolo dei sovrintendenti: n. 20.000
vice presidente
sovrintendente
sovrintendente capo

Ruolo degli agenti e assistenti: n. 57.336
agente
agente scelto
assistente
assistente capo».

Note all'art. 7:

— Per la rubrica del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, si veda la nota all'art. 2.

— Il testo degli articoli 4, commi 3 e 4; 17, comma 2; 32, comma 4 e 47, comma 4 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 4 *(Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari).* — 1.-2. *(Omissis).*

3. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono l'esame finale.

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di Polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di Polizia è espresso dal direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo».

«Art. 17 *(Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale).* — 1. *(Omissis).*

2. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.».

«Art. 32 *(Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici).* — 1.-3 *(Omissis).*

4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8.».

«Art. 47 *(Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici).* — 1.-3. *(Omissis).*

4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8.».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78), è il seguente:

«Art. 9 *(Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).* — 1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e massima rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa anche attraverso la flessibilità dell'organizzazione degli uffici periferici, alla costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato di cui all'art. 2, per quanto non già previsto dal presente regolamento, alla definizione della loro natura e compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonché alla relativa dotazione organica, di personale e di mezzi provvede il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'àmbito:

a) degli organici complessivi della Polizia di Stato;

b) delle complessive assegnazioni di personale per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione pubblica sicurezza;

c) dei posti di funzione individuati a norma dell'art. 8;

d) delle dotazioni tecnico-logistiche esistenti;

e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie.

2. I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite, salvo casi di particolare urgenza, le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'osservanza delle direttive impartite in materia dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale della pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche degli uffici del Dipartimento a composizione interforze.».

Note all'art. 10:

— Per l'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.

— Il testo degli articoli 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 (Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione), è il seguente:

«Art. 13 *(Trattamento economico del direttore, dei docenti e degli incaricati).* — Al direttore ed ai professori stabili della scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica.

Il compenso da corrispondere ai professori incaricati, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, viene determinato su proposta del comitato direttivo in misura oraria uniforme, in relazione alla natura degli insegnamenti da impartire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con gli stessi criteri sono determinate, altresì, le misure dei compensi da corrispondere ad esperti o docenti italiani o stranieri per conferenze o seminari.».

«Art. 17 *(Disposizioni finali e transitorie).* — Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, al comando e, ove consentito, al collocamento fuori ruolo del personale docente e del personale amministrativo da destinare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti.

Nella fase di prima applicazione del presente decreto e fino a quando non si sia provveduto a nominare almeno tre professori stabili della Scuola, sono chiamati a far parte del comitato direttivo due professori universitari di ruolo, designati dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per la chiamata dei professori stabili della Scuola, fino a quando non è costituito il comitato didattico, si prescinde dalla proposta prevista nell'art. 5, n. 5).

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973, salvo che per il disposto di cui all'art. 2, il quale ha effetto dal 1° gennaio 1974.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto comma, 11, terzo e quarto comma, 13, secondo e terzo comma, 15, primo, quarto e quinto comma, si estendono, in quanto applicabili, agli istituti e scuole previsti dal secondo comma dell'art. 1, n. 3).

Le disposizioni di cui all'art. 14 non si applicano nei confronti degli impiegati assunti in servizio o partecipanti a concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto; ad essi continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.

Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.

Il consiglio direttivo in carica cessa dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto.

Sino all'insediamento del nuovo comitato direttivo le sue attribuzioni sono esercitate dal Ministro incaricato della riforma della pubblica amministrazione.

Le disposizioni del presente decreto non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado nonché, salvo quanto previsto dall'art. 1, n. 3) il personale della carriera diplomatica.».

06G0276

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 giugno 2006.

Inclusione delle sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto i regolamenti (CE) n. 451/2000 della Commissione del 28 febbraio 2000 e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001, che recano le disposizioni di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali è stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figurano anche il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile ed il triticonazolo da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 hanno designato i Paesi Bassi quale Stato membro relatore per la sostanza attiva clodinafop, il Regno Unito quale Stato membro relatore per la sostanza attiva pirimicarb, la Germania quale Stato membro relatore per la sostanza attiva rimsulfuron, la Svezia quale Stato membro relatore per la sostanza attiva tolclofos-metile, l'Austria quale Stato membro relatore per la sostanza attiva triticonazolo;

Vista la direttiva della Commissione 2006/39/CE del 12 aprile 2006, concernente l'iscrizione delle sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che dall'esame delle sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo non sono emersi problemi tali da richiedere la consultazione del Comitato scientifico per le piante o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA);

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/39/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il documento SANCO [1]/10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto pertanto di dover fissare in dodici mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo sono iscritte, fino al 31 gennaio 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 luglio 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:

i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte *B* del citato allegato;

i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

———

[1] DG SANCO: Direzione generale della salute e tutela dei consumatori presso la Commissione UE.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

In entrambi i casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovrà essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti dal citato documento SANCO per la registrazione e ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui trattasi.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 gennaio 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo, come uniche sostanze attive o associate ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 gennaio 2007 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 gennaio 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 gennaio 2011 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte *B* dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 gennaio 2007, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 gennaio 2009, si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2009.

Art. 4.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo, revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, è consentita fino al 31 luglio 2008.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 gennaio 2008.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, è consentita fino al 31 gennaio 2012.

4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, conma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 gennaio 2010.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 23 giugno 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 293

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
125	Clodinafop CAS N. 114420-56-3 CIPAC N. 683	(R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoro-2-piridilossi)-fenossi]-acido propionico	≥ 950 g/kg (espresso come clodinafop-propargil)	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clodinafop, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
126	Pirimicarb CAS N. 23103-98-2 CIPAC N. 231	2-dimetil-amino-5,6-dimetil-pirimidina-4-il dimetilcarbammato	≥ 950 g/kg	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimicarb, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come ad esempio la creazione di zone tampone. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di ulteriori studi a conferma della valutazione del rischio a lungo termine per gli uccelli e del possibile rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto per quanto riguarda il metabolita R 35140. Essi assicurano che i notificanti su richiesta dei quali il pirimicarb è stato iscritto nel presente allegato presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di rie:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
127	Rimsulfuron CAS N. 122931-48-0 CIPAC N. 716	1-(4-6 dimetossipirimidina-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) urea	≥ 960 g/kg (espresso come rimsulfuron)	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul rimsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
128	Tolclofos-metile CAS N. 57018-04-09 CIPAC N. 479	O-2,6-dicloro-p-tolil O,O-dimetil-fosforotioato O-2,6-dicloro-4-metilfenil O,O-dimetil-fosforotioato	≥ 960 g/kg	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile per usi diversi dal trattamento presemina dei tuberi-seme delle patate e dal trattamento del suolo per la lattuga nelle serre, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tolclofos-metile, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
129	Triticonazolo CAS N. 131983-72-7 CIPAC N. 652	(±)-(E)-5-(4-clorobenzilidene)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-ilmetil) ciclopentanolo	≥ 950 g/kg	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti triticonazolo per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triticonazolo, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. In tale valutazione complessiva gli Stati membri devono: • prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di protezione • prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto a opera della sostanza attiva altamente persistente e del suo metabolita RPA 406341 • prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli granivori (rischio a lungo termine). Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione del rischio per gli uccelli granivori. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali il triticonazolo è stato iscritto nel presente allegato presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

06A08118

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 23 febbraio 2006.

Istituzione del biglietto integrato presso la Pinacoteca nazionale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visti gli articoli 101, 102, 103,110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004 regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie,scavi di antichità, parchi e giardini monumentali e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici conferito alla dott.ssa Maddalena Ragni il 5 agosto 2004;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 28 settembre 2005, n. 222 che stabilisce l'istituzione dei Comitati regionale per i servizi di biglietteria;

Visto il decreto del direttore regionale n. 2 del 31 gennaio 2006 con il quale vengono nominati i componenti del Comitato regionale dell'Emilia-Romagna per i servizi di biglietteria;

Vista la nota prot. 0001144 del 6 febbraio 2006 con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Bologna comunica che, al fine di promuovere una miglior fruizione degli spazi espositivi e museali siti in Palazzo dei Diamanti di Ferrara, intende istituire, in collaborazione con Ferrara Arte S.p.a., un biglietto integrato per la visita della Pinacoteca nazionale insieme a ciascuna delle due mostre previste nel 2006;

Visto che le due mostre organizzate da Ferrara Arte presso il Palazzo dei Diamanti sono: De Pisis a Ferrara, dal 12 marzo al 4 giugno 2006 e Andrè Derain, dal 24 settembre 2006 al 7 gennaio 2007;

Visto che l'adesione alla proposta di Ferrara Arte di un biglietto integrato comporta la parziale riduzione del biglietto ordinario previsto per l'ingresso alla Pinacoteca facendo comunque salva la bigliettazione ordinaria per la sola Pinacoteca;

Visto che la parziale riduzione del biglietto della Pinacoteca viene compensata dal maggior afflusso di visitatori e visto che le mostre non comportano alcun costo aggiuntivo;

Vista la bozza di convenzione che la Soprintendenza intende stipulare con Ferrara Arte;

Visto il verbale ed il parere espresso dal Comitato regionale in data 23 febbraio 2006;

Decreta:

È stabilita l'istituzione del biglietto integrato per tutta la durata delle due mostre comprensivo della visita alla mostra e dell'ingresso alla Pinacoteca nazionale di Ferrara così distinto:

Mostra De Pisis a Ferrara, dal 12 marzo al 4 giugno 2006: biglietto integrato mostra e Pinacoteca euro 5,00.

L'importo deriva dalla somma di € 3,00 (riduzione di € 2,00 del biglietto intero d'ingresso alla mostra di € 5,00) di spettanza di Ferrara Arte + € 2,00 (biglietto ridotto d'ingresso alla Pinacoteca) di spettanza alla Pinacoteca nazionale;

Mostra Andrè Derain, dal 24 settembre 2006 al 7 gennaio 2007: biglietto integrato mostra e Pinacoteca euro 9,00.

L'importo deriva dalla somma di € 7,00 (riduzione di € 2,00 del biglietto intero d'ingresso alla mostra di euro 9,00) di spettanza di Ferrara Arte + € 2,00 (biglietto ridotto d'ingresso alla Pinacoteca) di spettanza alla Pinacoteca nazionale.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Bologna, 23 febbraio 2006

Il direttore regionale: RAGNI

Registrato alla Corte dei conti di Bologna il 27 luglio 2006 registro n. 1, foglio n. 206

06A08138

DECRETO 28 febbraio 2006.

Istituzione del biglietto di ingresso presso il Palazzo Ducale di Sassuolo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visti gli articoli 101, 102, 103,110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004 regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie,scavi di antichità, parchi e giardini monumentali e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici conferito alla dott.ssa Maddalena Ragni il 5 agosto 2004;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 28 settembre 2005, n. 222 che stabilisce l'istituzione dei comitati regionale per i servizi di biglietteria;

Visto il decreto del direttore regionale n. 2 del 31 gennaio 2006 con il quale vengono nominati i componenti del comitato regionale dell'Emilia-Romagna per i servizi di biglietteria;

Vista le note prot. 1131 del 26 gennaio 2006 e n. 1539 del 22 febbraio 2006 con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Modena chiede di attivare, per il palazzo Ducale di Sassuolo (Modena) la procedura per il biglietto d'ingresso proponendo l'importo di euro 4,00 per il biglietto ordinario di palazzo Ducale ed euro 6,00 per il biglietto cumulativo del palazzo Ducale e della Galleria Estense;

Visto che per la mancanza di impianti di riscaldamento è prevista un'apertura ordinaria dal 1° aprile al 5 novembre con i seguenti orari: sabato dalle 15 alle 18, domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Durante la settimana ingresso per gruppi con prenotazione obbligatoria. Nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo aperto per gruppi con prenotazione obbligatoria;

Visto il verbale ed il parere espresso dal comitato regionale in data 23 febbraio 2006;

Decreta:

È istituito il biglietto d'ingresso presso il palazzo Ducale di Sassuolo (Modena) con le seguenti modalità:

Palazzo Ducale - costo biglietto ordinario - euro 4,00;

Palazzo Ducale e Galleria Estense - costo biglietto cumulativo - euro 6,00.

Gli orari e le modalità di apertura del 2006 del Palazzo Ducale sono i seguenti:

apertura ordinaria dal 1° aprile al 5 novembre:

sabato dalle 15 alle 18;

domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18;

durante la settimana ingresso per gruppi con prenotazione obbligatoria.

Nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo aperto per gruppi con prenotazione obbligatoria.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Bologna, 28 febbraio 2006

Il direttore regionale: RAGNI

Registrato alla Corte dei conti di Bologna il 27 luglio 2006 registro n. 1, foglio n. 207

06A08139

DECRETO 3 aprile 2006.

Istituzione del biglietto di ingresso ridotto presso il Palazzo Ducale di Sassuolo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visti gli articoli 101, 102, 103,110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 1999, n. 375 recante «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici conferito alla dott.ssa Maddalena Ragni il 5 agosto 2004;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 28 settembre 2005, n. 222 che stabilisce l'istituzione dei comitati regionale per i servizi di biglietteria;

Visto il decreto del direttore regionale n. 2 del 31 gennaio 2006 con il quale vengono nominati i componenti del comitato regionale dell'Emilia-Romagna per i servizi di biglietteria;

Vista le note prot. 1131 del 26 gennaio 2006 e n. 1539 del 22 febbraio 2006 con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Modena chiede di attivare, per il palazzo Ducale di Sassuolo (Modena) la procedura per il biglietto d'ingresso proponendo l'importo di euro 4,00 per il biglietto ordinario di palazzo Ducale ed euro 6,00 per il biglietto cumulativo del palazzo Ducale e della Galleria Estense;

Visto il decreto n. 9 del 28 febbraio 2006 del direttore regionale con il quale è stato istituito il biglietto d'ingresso presso Palazzo Ducale al costo di euro 4,00 per il biglietto ordinario ed al costo di euro 6,00 per il biglietto cumulativo;

Vista la nota n. 3426 dell'8 marzo 2006 trasmessa dalla Soprintendenza per il patrimonio storico artistico di Modena indicante anche il prezzo del biglietto ridotto (per gli aventi diritto) al costo di euro 2,00;

Visto il verbale del comitato regionale per i sevizi di biglietteria che nella riunione del 3 aprile 2006 ha espresso parere favorevole alla proposta del biglietto ridotto;

Decreta:

È istituito il biglietto d'ingresso ridotto (per le categorie aventi diritto) presso il Palazzo Ducale di Sassuolo (Modena) al seguente costo: Palazzo Ducale - biglietto ridotto - euro 2,00.

Rimangono invariate le tariffe indicate nel decreto n. 9 del 28 febbraio 2006:

Palazzo Ducale - biglietto ordinario - euro 4,00;

Palazzo Ducale - biglietto cumulativo - euro 6,00.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la relativa registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 3 aprile 2006

Il direttore regionale: RAGNI

Registrato alla Corte dei conti di Bologna il 27 luglio 2006 registro n. 1, foglio n. 208

06A08140

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 agosto 2006

Dollaro USA	1,2808
Yen	149,54
Lira cipriota	0,5763
Corona ceca	28,209
Corona danese	7,4609
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67450
Fiorino ungherese	275,42
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9510
Corona svedese	9,2493
Tallero sloveno	239,59
Corona slovacca	37,738
Franco svizzero	1,5774
Corona islandese	89,47
Corona norvegese	8,0425
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3220
Nuovo leu romeno	3,5292
Rublo russo	34,2750
Nuova lira turca	1,8887
Dollaro australiano	1,6773
Dollaro canadese	1,4206
Yuan cinese	10,1980
Dollaro di Hong Kong	9,9612
Rupia indonesiana	11645,67
Won sudcoreano	1230,98
Ringgit malese	4,7108
Dollaro neozelandese	1,9874
Peso filippino	65,366
Dollaro di Singapore	2,0146
Baht tailandese	48,068
Rand sudafricano	9,1389

Cambi del giorno 30 agosto 2006

Dollaro USA	1,2818
Yen	150,08
Lira cipriota	0,5763
Corona ceca	28,249
Corona danese	7,4597
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67405
Fiorino ungherese	276,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9587
Corona svedese	9,2520
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	37,752
Franco svizzero	1,5768
Corona islandese	88,87
Corona norvegese	8,0655
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3290
Nuovo leu romeno	3,5328
Rublo russo	34,2830
Nuova lira turca	1,8855
Dollaro australiano	1,6790
Dollaro canadese	1,4190
Yuan cinese	10,2015
Dollaro di Hong Kong	9,9697
Rupia indonesiana	11690,02
Won sudcoreano	1232,19
Ringgit malese	4,7170
Dollaro neozelandese	1,9785
Peso filippino	65,308
Dollaro di Singapore	2,0179
Baht tailandese	48,170
Rand sudafricano	9,1081

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A08174-08175

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringer con glucosio»

Estratto decreto n. 67 del 22 agosto 2006

Medicinale veterinario prefabbricato: RINGER CON GLUCOSIO soluzione perfusionale.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino), Z.I. Valle Ufita - codice fiscale 02102050644.

Produttore: Officina Panpharma sita in Flumeri (Avellino), Z.I. Valle Ufita.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacca da 500 ml A.I.C. numero 103800013;

sacca da 1000 ml A.I.C. numero 103800025;

sacca da 2000 ml A.I.C. numero 103800037;

sacca da 5000 ml A.I.C. numero 103800049.

Comiposizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: sodio cloruro 8,6 g, potassio cloruro 0,30 g, calcio cloruro 0,30 g, glucosio monoidrato 55,0 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: reidratante elettrolitico ed energetico.

Specie di destinazione: bovini, equini, ovini, caprini, suini, cani, gatti.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 24 mesi in confezione integra, correttamente conservata.

Da utilizzare subito dopo la perforazione del contenitore, eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08094

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringer lattato con glucosio»

Estratto decreto n. 68 del 22 agosto 2006

Medicinale veterinario prefabbricato: RINGER LATTATO CON GLUCOSIO soluzione perfusionale.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino), Z.I. Valle Ufita - codice fiscale 02102050644.

Produttore: Officina Panpharma sita in Flumeri (Avellino), Z.I. Valle Ufita.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacca da 500 ml A.I.C. numero 103804011;

sacca da 1000 ml A.I.C. numero 103804023;

sacca da 2000 ml A.I.C. numero 103804035;

sacca da 5000 ml A.I.C. numero 103804047.

Comiposizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: acido lattico 2,60 g, sodio idrossido 1,17 g, sodio cloruro 6,0 g, potassio cloruro 0,40 g, calcio cloruro 0,27 g, glucosio monoidrato 55,0 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: la soluzione perfusionale Ringer Lattato con Glucosio al 5% è una soluzione bilanciata, polifonica, alcalinizzante, ipertonica.

Specie di destinazione: bovini, equini, ovini, caprini, suini, cani, gatti.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 24 mesi in confezione integra, correttamente conservata.

Da utilizzare subito dopo la perforazione del contenitore, eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08095

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Calcio gluconato 20%»

Estratto decreto n. 69 del 22 agosto 2006

Medicinale veterinario prefabbricato: CALCIO GLUCONATO 20% soluzione perfusionale.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Flumeri (Aellino), Z.I. Valle Ufita - codice fiscale 02102050644.

Produttore:

Officina Panpharma sita in Flumeri (Aellino), Z.I. Valle Ufita.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacca da 500 ml A.I.C. numero 103795011.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principi attivi: calcio gluconato 20,0 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento di condizioni ipocalcemiche sintomatiche quali: tetania puerperale, ipoparatiroidismo, ipocalcemia, paresi puerperale, osteomalacia, tossicosi, emorragie, eclampsia in bovini, equini, ovini, suini e cani.

Specie di destinazione: bovini, equini, ovini, suini, cani

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 24 mesi in confezione integra, correttamente conservata.

Da utilizzare subito dopo la perforazione del contenitore, eventuali residui non possono essere riutilizzati.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08093

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Neo Bialcol»

Con il decreto n. DGFDM-VII/41 del 4 luglio 2006 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del presidio medico chirurgico.

Neo Bialcol reg. 18095.

Motivo della revoca: rinuncia della società Novartis Consumer Health Spa con sede legale in Origgio (Varese) Largo Umberto Boccioni n. 1 - codice fiscale n. 00687350124 titolare della corrispondente registrazione.

06A08148

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 22 marzo 2006 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2006).

Nel titolo dell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2006, alla pagina 61, prima colonna, dove è scritto: «... DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI *CONTADINI* NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO», leggasi: «... DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI *CITTADINI* NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO».

06A08147

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-203) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.